

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

LV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . .	589
PRESIDENTE	587	<i>Decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94 (Stralcio): Concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa. (520-134)</i>	590
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	590
Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-100-B)	588	<i>Decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483 (Stralcio): Autorizzazione della spesa di 25 miliardi di lire per la esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole. (520-135)</i>	590
PRESIDENTE	588	PRESIDENTE	590
REPOSSI, <i>Relatore</i>	588	Votazione segreta:	
BIANCO	588	PRESIDENTE	590
BIASUTTI	588		
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):			
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	589		
PRESIDENTE	589		
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, (Seguito della discussione e ratifica con modificazioni): Norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra e nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra. (520-41)</i>	589		
PRESIDENTE	589, 590		

La seduta comincia alle 9,45.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Angelucci Nicola e Chatrian sono sostituiti,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1952

per la seduta odierna, dai deputati Scalfaro e Giuntoli Grazia.

Interviene, inoltre, il deputato Repossi, relatore sul disegno di legge n. 520-100-B.

Discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-100-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Tale decreto legislativo venne ratificato dalla nostra Commissione, nella seduta del 21 giugno 1951, con alcune modificazioni proposte dal relatore, onorevole Repossi; in seguito, la Commissione speciale del Senato, nella seduta del 7 dicembre 1951, non accettando il testo approvato dalla nostra Commissione, ha ratificato il decreto stesso senza modificazioni.

L'onorevole Repossi, relatore, ha facoltà di riferire.

REPOSSI, Relatore. Come i colleghi ricorderanno, la modifica al decreto legislativo in oggetto, che io ebbi a suo tempo a proporre e che la Commissione approvò, si riferiva all'articolo 11, articolo per il quale l'assegno di contingenza si prescrive che non venga corrisposto a quei pensionati, vecchi od invalidi, che prestano servizio retribuito alle dipendenze di terzi.

Attualmente, i lavoratori predetti sono tenuti a dichiarare ai loro datori di lavoro la loro qualità di pensionati, e il datore di lavoro detrae il corrispondente importo dalle loro competenze. Accade, così, che modestissimi pensionati i quali percepiscono appena dalle tre alle sei mila lire al mese, con le quali, evidentemente, riesce loro assolutamente impossibile di vivere (e che, pertanto, cercano una qualsiasi occupazione, come maschera di cinema od altro), in virtù di tale articolo 11, si vedono applicare queste ritenute, che talvolta assorbono l'intero guadagno relativo al loro lavoro.

Avevo, pertanto, proposto che, per coloro i quali fruissero di una pensione non superiore alle 6 mila lire mensili, non venisse

operata alcuna detrazione: nel corso della discussione, però, le 6 mila lire vennero ridotte a 5 mila lire, e la Commissione approvò tale cifra.

Debbo ora affermare che ho visto, con senso di vero dispiacere, soppressa dalla Commissione speciale del Senato, questa modifica che rispondeva ad una esigenza non soltanto sociale, ma umana. Non so se il motivo sia stato quello di preferire la ratifica pura e semplice del provvedimento, facendo salva una nuova iniziativa di carattere parlamentare. Pur tuttavia, quale relatore e quale proponente a suo tempo delle modifiche approvate, non posso che dichiarare di mantenerle e pregare, quindi, la Commissione di voler votare il ripristino del testo in precedenza approvato dalla nostra Commissione.

BIANCO. Dichiaro, a nome del mio gruppo, di essere pienamente favorevole al ripristino del testo approvato dalla nostra Commissione.

BIASUTTI. D'accordo senza riserve nella sostanza, debbo inoltre rilevare come sia stato ingiusto il ridurre da 6 mila a 5 mila questo massimo, quando, per gli statali, il limite stesso è stato, al contrario, aumentato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Commissione speciale del Senato. Tale Commissione ha approvato la ratifica del decreto legislativo in oggetto, con il seguente articolo unico:

« Salve le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119, il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è ratificato ».

La nostra Commissione, nella discussione testé conclusa, ha manifestato il proprio intendimento di ripristinare il testo della Commissione stessa approvato nella seduta del 21 giugno 1951.

Pongo, pertanto, in votazione il ripristino di tale testo.

(È approvato).

Do, quindi, lettura degli articoli costituenti il testo suddetto:

ART. 1.

« Salvo le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119, il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è ratificato con le modificazioni di cui all'articolo seguente ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1952

ART. 2.

« La detrazione dalla retribuzione, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, non si applica ai titolari di pensione, quando la retribuzione non superi le lire 5 mila mensili. In questi casi per retribuzione deve intendersi tutto quanto, a qualsiasi titolo, viene erogato, in danaro o in natura, dal datore di lavoro per sé o per conto di altri enti, al lavoratore pensionato, in dipendenza della prestazione d'opera.

Quando la retribuzione supera le lire 5 mila mensili, la detrazione dalla retribuzione sarà limitata all'importo dell'eccedenza, quando questa è inferiore all'importo dell'assegno di contingenza ed assegni supplementari; sarà invece effettuata per l'intero importo degli assegni, quando l'eccedenza delle lire 5 mila è pari o superiore all'importo degli assegni stessi ».

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

La Commissione speciale del Senato nel ratificare il decreto legislativo in oggetto ha approvato la soppressione dal titolo dell'inciso « senza modificazioni ».

Pongo in votazione il ripristino del titolo approvato dalla nostra Commissione.

(È approvato):

Il titolo risulta, pertanto, il seguente:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra e nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra. (520-41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra e nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra.

In assenza del relatore, onorevole Bima, ricordo agli onorevoli Colleghi che la discussione su tale ratifica venne iniziata nella seduta del 31 marzo 1950 e rinviata ad istanza del Governo.

Il Governo stesso ha presentato, come emendamento, il seguente articolo 9-bis:

« Le disposizioni del presente decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, sono applicabili anche in favore dei congiunti di titolari la cui farmacia fosse ubicata in territorio attualmente non soggetto alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di Pace ».

Propone, altresì, un nuovo articolo del seguente tenore:

« Il termine previsto dall'articolo 3 del predetto decreto, decorre per coloro che si trovino nelle suddette condizioni, e che non abbiano presentato domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il presente decreto legislativo era lacunoso, perché non comprendeva il caso di farmacisti che avessero farmacie in zone occupate. Può accadere, invece, che uno dei congiunti dei farmacisti deceduti per causa di guerra, od altre cause sempre dipendenti dalla guerra, possa non trovare la farmacia in comuni di dette zone; ed, allora, con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, può farsi luogo alla assegnazione di una farmacia, anche in soprannumero.

Ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare gli emendamenti proposti.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1952

PRESIDENTE. Pongo, innanzi tutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, è ratificato con la seguente modificazione: ».

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 9 del decreto legislativo in esame:

« Qualora in seguito alla morte del titolare per una delle cause previste dall'articolo 1, la farmacia sia stata già conferita, i congiunti indicati nel medesimo articolo hanno diritto ad ottenere l'assegnazione di altra farmacia nello stesso comune.

A tal fine gli interessati devono, a pena di decadenza, presentare domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

L'Alto Commissario, previi gli accertamenti di cui all'articolo 4, provvede, con decreto previsto dall'articolo 5, all'assegnazione di una farmacia di importanza possibilmente equivalente a quella già conferita.

Ove occorra, l'assegnazione della farmacia è disposta in soprannumero alla pianta organica del comune, salvo il successivo assorbimento della pianta stessa.

Il periodo di venti anni, previsto dal primo comma dell'articolo 1, decorre dalla data del provvedimento con cui viene disposta l'assegnazione della farmacia.

Per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 7 ».

Il Governo propone di aggiungere un nuovo articolo 9-bis, del quale ho dato, poc'anzi, lettura.

Lo pongo in votazione.

(È approvata).

Formula di ratifica e tale articolo costituiranno l'articolo uno della legge di ratifica.

Il Governo propone, inoltre, ancora un nuovo articolo. Lo pongo in votazione nel testo precedentemente letto.

(È approvata).

Tale articolo costituirà l'articolo 2 della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa. (520-134).

PRESIDENTE. L'onorevole De' Cocci ha proposto lo stralcio, dal disegno di legge numero 520, del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente: « Concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa ».

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-134.

Stralcio del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, concernente autorizzazione della spesa di 25 miliardi di lire per la esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole. (520-135).

PRESIDENTE. L'onorevole Germani ha proposto lo stralcio, dal disegno di legge numero 520, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, concernente: « Autorizzazione della spesa di 25 miliardi di lire per la esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole ».

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-135.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1952

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (*Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato*) (520-100-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o

nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra » (520-41):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Ambrosini, Basile, Bennani, Bettiol Giuseppe, Bianco, Biasutti, Cappugi, Chini Coccoli Irene, Codacci Pisanelli, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Geraci, Giuntoli Grazia, Latorre, Luzzatto, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Rapelli, Sampietro Umberto, Scalfaro, Schiratti, Spoleti, Stuani, Tarozzi e Tesauero.

La seduta termina alle 10,30.